

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2013, n. 7-6975

Presidio Sanitario San Camillo - Posti letto per attività' libero-professionale intramuraria.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Con D.G.R. n. 111-13764 del 29 marzo 2010 il Presidio Sanitario San Camillo è stato accreditato per attività degenziali ed ambulatoriali erogate presso la propria struttura sanitaria sita in Strada Santa Margherita 136, Torino; in particolare, per quanto riguarda l'attività di degenza, il Presidio è stato accreditato in fascia A per l'attività di Recupero e Rieducazione Funzionale di II° livello (cod. 56) relativa a 92 posti letto di ricovero ordinario e 25 posti letto di day hospital.

Successivamente, con D.G.R. 18 dicembre 2012 n. 30-5084 è stata autorizzata la variazione dell'assetto organizzativo del Presidio Sanitario San Camillo per le attività di degenza di recupero e rieducazione funzionale (RRF) di II° livello per 100 posti letto di ricovero ordinario e 20 posti letto di day hospital, accreditando tali attività in fascia A, a modifica della precedente D.G.R. n. 111-13764 sopra citata.

Con nota prot. n. 210/dg/2013, pervenuta in data 20 agosto 2013, il Direttore Generale del Presidio Sanitario San Camillo ha richiesto di destinare 5 posti letto, tra i 100 posti letto autorizzati e accreditati per il ricovero ordinario, all'attività libero-professionale intramuraria e, conseguentemente, di modificare l'anagrafica dei posti letto secondo la seguente articolazione:

- 100 posti letto per ricovero ordinario, di cui 5 letti a disposizione per attività intramuraria,
- 20 posti letto per ricovero in regime di day hospital,

al fine di permettere al Presidio di codificare in modo puntuale l'invio dei flussi di ricovero agli organi competenti.

Viste le disposizioni normative in materia di esercizio della libera professione intramuraria, che estendono la disciplina della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale al personale degli enti ed istituti classificati ex art. 4 comma 12 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., nel cui ambito di applicazione ricade il Presidio Sanitario San Camillo in forza del riconoscimento come Presidio ex art. 43 della Legge 833/1978, avvenuto con L.R. n. 37 del 23 aprile 1990.

Visto l'art. 1 comma 3 della L.R. 14 gennaio 1987, n. 5 che assoggetta alla disciplina delle case di cura private, ivi prevista, le istituzioni sanitarie a carattere privato che siano state riconosciute Presidi dell'A.S.L. ai sensi dell'art. 43 comma 2 della L. 833/1978.

Visto l'art. 2 comma 7 della L.R. 14 gennaio 1987 n. 5 che testualmente dispone "Qualsiasi variazione degli elementi che hanno formato oggetto di precedente autorizzazione è soggetta ad ulteriore autorizzazione della Giunta regionale".

Considerato che, con nota prot. n. 20072 del 26 agosto 2013 è stato chiesto alla Commissione di Vigilanza dell'ASL TO1, competente per territorio, di esprimere il proprio parere in merito alla suddetta istanza di individuazione di posti letto da destinare all'attività intramuraria.

Acquisito il parere favorevole della Commissione di Vigilanza dell'A.S.L. TO1, in ordine alla conversione di 5 posti letto per l'attività intramuraria, comunicato con lettera prot. n. 93088/H1.05.07, pervenuta in data 31 ottobre 2013.

Vista la nota prot. n. 11757/H1.05.07 del 23/12/2013 nella quale la Commissione di Vigilanza dell'ASL TO1, a seguito del sopralluogo presso il Presidio S. Camillo effettuato in data 20/12/2013 finalizzato alla verifica dei requisiti ai sensi della L.R. 5/87, pur considerando talune minime criticità che la struttura dovrà provvedere tempestivamente a rimuovere, esprime parere favorevole rispetto al mantenimento dei requisiti previsti dalle vigenti normative.

Ritenuto pertanto opportuno, sulla base dell'istruttoria effettuata, autorizzare il Presidio Sanitario San Camillo alla destinazione di 5 posti letto per l'attività libero-professionale intramuraria, nell'ambito dei 100 posti letto già autorizzati e accreditati con D.G.R. 18 dicembre 2012, n. 30-5084 per l'attività di ricovero ordinario di rieducazione e riabilitazione funzionale (cod. 56) di II° livello.

Visti

la L.R. 14 gennaio 1987, n. 5,
la L.R. 23 aprile 1990, n. 37,
il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.,
il D.P.C.M. 27 marzo 2000,
la D.G.R. 29 marzo 2010, n. 111-13764,
la D.G.R. 18 dicembre 2012, n. 30-5084.

Tutto quanto sopra premesso.

La Giunta Regionale, udite le argomentazioni del Relatore e condividendole, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

delibera

per le motivazioni espresse in premessa,

- di autorizzare il Presidio Sanitario San Camillo sito in Torino, Strada Santa Margherita n. 136, a destinare 5 posti letto, nell'ambito dei 100 posti letto già autorizzati e accreditati con D.G.R. 18 dicembre 2012 n. 30-5084 per il ricovero ordinario di rieducazione e riabilitazione funzionale (cod. 56) di II° livello, per l'attività libero-professionale intramuraria;
- di demandare l'A.S.L. TO1, competente per territorio, a provvedere all'aggiornamento dell'anagrafica dei posti letto del Presidio Sanitario San Camillo mediante l'inserimento di 5 posti letto, tra quelli già autorizzati ed accreditati per il ricovero ordinario di RRF di II° livello, per l'attività libero-professionale intramuraria;
- di disporre che la struttura sopra indicata potrà erogare per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale l'attività oggetto di accreditamento alle condizioni previste dai provvedimenti attuativi regionali disposti in applicazione degli artt. 8 quinquies e 8 sexies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., nonché delle restanti disposizioni statali in materia di programmazione economico-sanitaria e relativi atti regionali, tenendo conto di quanto disposto con il presente provvedimento in ordine alla destinazione di 5 posti letto, tra quelli già autorizzati e accreditati in regime di ricovero ordinario, per l'attività libero-professionale intramuraria;
- di far carico al Legale Rappresentante del Presidio Sanitario San Camillo di richiedere autorizzazione preventiva per ogni eventuale elemento di variazione al presente o a precedenti provvedimenti autorizzativi.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)